PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO

E

LA AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO
PER L'EFFETTUAZIONE
DEI CORSI DI FORMAZIONE
E ADDESTRAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 3
LEGGE 28.11.1996, N. 609

NONCHE' DELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' TECNICA ANTINCENDIO

ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese di marzo (...../03/2024), presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, ivi sita in via Enrico Fermi n. 15,

TRA

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo (di seguito denominato anche "Comando"), in persona del Comandante Provinciale pro-tempore, Ing. Rocco Mastroianni, domiciliato per ragione della carica presso la sede dello stesso, ivi sita in Via Valerio Tedeschi n. 22,

e

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità "Azienda") - Partita IVA 01455570562, Sede Legale Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, nata a Roma il 6/12/1969 - Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

- Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609:
- **Visto** il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";
- Visto l'art. 15 della L. 241/1990;
- **Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 settembre 2021 ("Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81") il quale detta i criteri generali per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi;
- Considerato che l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo è impegnata nell'attuazione delle disposizioni in argomento, con particolare riguardo alla promozione di progetti di formazione, informazione e addestramento del proprio personale destinato a svolgere i compiti previsti dalla normativa in materia e che a tale scopo intende avvalersi della collaborazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo, quale articolazione territoriale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- **Ritenuto** opportuno dalle parti del presente accordo, disciplinare congiuntamente mediante apposito protocollo di intesa gli aspetti organizzativi ed economici inerenti la predisposizione e la realizzazione dei corsi individuati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

Oggetto del presente protocollo di intesa è la disciplina dello svolgimento da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo, quale articolazione territoriale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, dell'attività di formazione, informazione e addestramento di cui in premessa, destinata al personale dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale chiamato a svolgere i compiti di incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e comunque, di gestione dell'emergenza nonché dell'attività di accertamento finalizzato al rilascio dell'attestato di idoneità tecnica antincendio.

Articolo 2 Attività formativa

In considerazione del numero di addetti da formare, i corsi di formazione oggetto del presente accordo saranno organizzati e coordinati dal Comando sulla base di un calendario che verrà definito d'intesa con il referente designato dalla Azienda Sanitaria.

L'attività formativa oggetto del presente accordo prevede l'eventuale realizzazione dei seguenti corsi:

- corso di tipo **3-FOR**: corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento);
- corso di tipo **3-AGG**: corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento);
- I programmi dei corsi anzidetti saranno conformi a quanto indicato nell'allegato III del DM 2 settembre 2021.

Il Comando, a conclusione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento provvederà a rilasciare ai partecipanti, previo superamento dell'esame finale, attestato di idoneità tecnica e attestato di frequenza a carattere nominativo.

Articolo 3 Sede di svolgimento dei corsi

I corsi di formazione di cui all'art. 2 saranno svolti presso idonei locali ed aree messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria.

Articolo 4 Obblighi delle parti

Per l'attività di formazione a carattere teorico svolta presso i locali messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria, quest'ultima provvederà all'allestimento delle aule, allo svolgimento delle attività di supporto di tipo segretariale (tutor), alla fornitura del materiale di cancelleria

e alla duplicazione del materiale didattico.

Per l'attività formativa a carattere pratico, l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione il materiale usa e getta (guanti di lattice e sottocaschi), un idoneo numero di estintori portatili ovvero presidi di equivalente efficacia e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento dei corsi e l'esecuzione degli esami.

L'Azienda Sanitaria si farà carico, inoltre, dei costi di viaggio e soggiorno dei partecipanti, nonché degli eventuali oneri connessi agli spostamenti del proprio personale nelle sedi e nei campi prova durante i periodi didattici.

Articolo 5 Costi dei servi di formazione e accertamento

I costi per l'attività di formazione e di accertamento resa dal personale del Comando saranno calcolati sulla base delle tariffe attualmente in vigore secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 14 Marzo 2012.

I costi seguenti includono in maniera forfettaria gli oneri per l'impiego di automezzi del CNVVF utilizzati per gli spostamenti.

Numero discenti	Costo complessivo per l'erogazione di ciascun corso iniziale di tipo 3-FOR
Fino a 13 unità	2.414,00 euro
Da 14 a 26 unità	3.002,00 euro

Numero discenti	Costo complessivo per l'erogazione di ciascun corso di aggiornamento tipo 3-AGG
Fino a 13 unità	1.210,00 euro
Da 14 a 26 unità	1.651,00 euro

Costo dell'attività di accertamento	
58,00 euro per ciascun discente	
16,00 euro per ciascun discente per il rilascio dell'attestato	
16,00 euro per Istanza richiesta attestato idoneità tecnica	

Il numero dei partecipanti per corso non supererà di norma le ventisei unità per la parte teorica e le ventisei unità per la parte pratica.

I termini, le condizioni e i costi previsti nel presente accordo si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso, fatti salvi eventuali aggiornamenti delle disposizioni in materia.

Articolo 6 Modalità di pagamento

L'avvenuto svolgimento dei corsi, nonché l'attività di accertamento, sarà attestato mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dai referenti dell'Azienda Sanitaria e del Comando.

L'Azienda Sanitaria effettuerà il pagamento per i servizi di formazione sulla base di nota di riepilogo a consuntivo, trasmessa dal Comando con cadenza semestrale, nella quale saranno indicati tutti i corsi di formazione svolti nel semestre precedente.

L'Azienda Sanitaria sulla base di detta nota provvederà al pagamento in favore del Comando mediante versamento della somma indicata utilizzando l'applicativo **PagoPA** ovvero tramite bonifico bancario sul conto corrente **IT48I0100003245344014243909**.

Effettuato il pagamento, l'Azienda Sanitaria trasmetterà la relativa documentazione giustificativa *al Comando*.

Articolo 7 Durata dell'accordo

Il presente atto ha validità a partire dalla data di stipula e fino al 31 dicembre 2024, salvo proroga mediante semplice comunicazione scritta tra le parti.

Articolo 8 Domicilio legale

Per qualsiasi comunicazione inerente il presente accordo, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicato in epigrafe.

Articolo 9 Recesso

Nel corso della validità del presente atto, entrambe le parti potranno recedere dallo stesso dandone preavviso di almeno trenta giorni tramite comunicazione da inviare a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso, fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di ricezione della comunicazione del recesso, saranno liquidate le prestazioni rese.

Articolo 10 Manleva

Per quanto attiene ai possibili infortuni intervenuti durante l'attività formativa, l'Azienda Sanitaria solleva il Comando da ogni responsabilità.

Art. 11

Trattamento di dati

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/18.

Con riferimento alle attività di cui alla presente convenzione il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo che nominerà, con separato atto, il "Comando" quale Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 12 Modifiche all'accordo

Le parti concordano che ogni eventuale modifica e/o integrazione delle condizioni contenute nel presente accordo potrà avvenire solamente mediante atto scritto, integrativo dello stesso.

Articolo 13 Controversie

Per eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.

Le relative questioni dovranno essere risolte entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata da una delle parti con la quale si solleva la questione controversa.

Nel caso in cui ciò non si renda possibile, la controversia sarà sottoposta al foro competente a norma del codice di procedura civile.

Articolo 14 Oneri fiscali

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6, 39 e 49 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese dell'eventuale registrazione graveranno sulla Parte che la richiede.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo a carico della ASL di Viterbo, ai sensi dell'art. 8 del DPR 642/1972.

Articolo 15 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo composto da tredici articoli e da un

allegato e sottoscritto dalle parti con firma digitale le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

Per L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr.ssa Simona Di Giovanni

Per il COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI VITERBO IL COMANDANTE Ing. ROCCO MASTROIANNI